

*REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA*

*N.B. in questo regolamento è necessario riportare la descrizione dell'impianto di videosorveglianza utilizzato in azienda. Nei vari articoli, sono presenti dei commenti, atti ad evidenziare i punti da modificare in base alle criticità aziendali!*

**SOMMARIO**

**Art. I - Finalità 3**

**Art. 2 - Descrizione dell'Impianto 4**

**Art. 3 - Responsabilità dell'impianto 5**

**Art. 4 - Limite di Utilizzo 5**

**Art. 5 - Pubblicità 6**

**Art. 6 - Misure di sicurezza 6**

**Art. 7 - Utilizzo dei dispositivi mobili 8**

**Art. 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia 8**

**Art. 9 - Entrata in vigore 7**

**ALLEGATI 10**

**ART. 1 - FINALITÀ**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza installato presso l'Azienda Sanitaria Locale SALERNO e presso aree pubbliche per la tutela del patrimonio aziendale, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.lgs 196/2003 e disposizioni correlate.
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle attività aziendali laddove essa mira alla protezione dei beni immobili dell'azienda, alla tutela del patrimonio aziendale ed alla salvaguardia delle aree aziendali, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo, e come misura complementare volta a migliorare la sicurezza interna agli edifici coperti da videosorveglianza ove si svolgono attività lavorative (es. magazzino), il cui nocumento ricadrebbe in termini di costo e rallentamenti nello svolgimento dei lavori.
3. Il presente regolamento garantisce -che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni (vedi Provvedimento 8 Aprile 2010), nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004.
4. Per l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza in Ospedali e luoghi di cura, è vietata alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.

**ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. Impianto dell'Azienda Sanitaria LOCALE SALERNO è costituito da telecamere fisse che:
2. inquadrano le persone che entrano nella sedi di:
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1. inquadrano l'inizio e la fine dei corridoi dei vari piani delle Strutture Aziendali;
2. inquadrano gli ingressi principali alle Strutture.
3. Impianti a tutela dei seguenti altri edifici ed aree con il numero massimo di telecamere a fianco indicata
	1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(n° \_\_ telecamere)
	2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(n° \_\_ telecamere)
	3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(n° \_\_ telecamere)
	4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(n° \_\_ telecamere)
	5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(n° \_\_ telecamere)
4. Altri edifici od aree potranno essere individuati dall'Amministrazione Aziendale. Essa potrà altresì deliberare di variare il numero delle telecamere in relazione alle necessità di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione al CDA nella prima seduta utile.
5. Impianto Mobile costituito da n. \_\_\_\_\_ telecamere da utilizzare per il controllo delle aree pubbliche o a tutela di altre Strutture Aziendali in relazione a specifiche circostante con le modalità di cui al successivo articolo 6.
6. L'impianto di registrazione è composta da **videoregistratori digitali dotati di hard disk**
7. Tali impianti **non sono collegati ad un monitor e nemmeno alla rete informatica Aziendale.**

**ART. 3 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPIANTO**

1. Il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge,6 individuato nella persona del Responsabile del Servizio nominato dal Titolare
2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Egli custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni.
4. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Igs 30 giugno 2003, n. 196, il cittadino/paziente potrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
5. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
6. É facoltà del Responsabile del trattamento individuare uno o più incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Igs 196/2003.

**ART. 4 - LIMITE DI UTILIZZO**

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue:
* le registrazioni vengono conservate per 24 ore (a partire dal giorno lavorativo successivo alla registrazione) e quindi vengono eliminate;
* soltanto nel caso in cui nell'arco delle 24 ore di conservazione delle registrazioni pervengano segnalazioni di furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il patrimonio comunale o per il suolo pubblico, le immagini devono essere conservate per essere messe a disposizione dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;
* in nessun altro caso le immagini frutto delle registrazioni potranno essere utilizzate.
1. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti aziendali.
2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
3. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.
4. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini ai di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.
5. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

**ART. 5 - PUBBLICITÀ**

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica attraverso:
2. la pubblicazione sul sito intemet aziendale di apposita news concernente il funzionamento dell'impianto;
3. l'installazione di cartelli indicativi dell'area sorvegliata [Allegati I e 2 al presente Regolamento]. Questi cartelli indicativi rappresentano proprio l'informativa per gli interessati; essi devono comunque rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito). In ogni caso, il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.
4. la pubblicazione del presente regolamento e la sua piena conoscenza a tutti gli interessati.

**ART. 6 - MISURE DI SICUREZZA**

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

Devono quindi essere adottate specifiche misure tecnologiche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

In considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza (in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite) e della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati, le misure minime di sicurezza possono variare anche significativamente. Ma alcune cose devono essere sempre rispettate:

* Devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Incaricati e Responsabili del trattamento devono avere credenziali di autenticazioni che permettono di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza. Laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e la conservazione delle immagini rilevate, é necessario limitare la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazioni.
* Bisogna provvedere alla cancellazione delle immagini, allo scadere del termine previsto.
* Nel caso di interventi di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele per controllare che i soggetti preposti alle predette operazioni non accedano, anche se solo accidentalmente, alle immagini.
* Se si utilizzano apparati di ripresa digitali connessi alle rete informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo.
* La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.

E' necessario nominare il Responsabile e gli Incaricati al trattamento dei dati raccolti con questi sistemi di videosorveglianza. Gli Incaricati avranno il compito di: accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo; utilizzare gli impianti; visualizzare le immagini ... Occorre, inoltre, individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo incaricato, distinguendo, ad esempio, coloro che sono unicamente abilitati a visualizzare le immagini, da coloro che possono anche effettuare,su esse, altre operazioni.

**ART. 7 - UTILIZZO DEI DISPOSITIVI MOBILI**

1. L'impianto di video sorveglianza mobile verrà utilizzato per la tutela del patrimonio aziendale e delle aree pubbliche soltanto quando le altre misure di sicurezza e di tutela siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.
2. Anche l'uso dell'impianto di videosorveglianza mobile soggiace ai limiti di utilizzo di cui all' art. 4 ed è soggetto alle forme di pubblicità di cui all'art. 5.

**ART. 8 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA**

1. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio aziendale, il responsabile per il trattamento dei dati tramite il sistema di videosorveglianza provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni.

2. In tali casi si procederà al salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione degli organi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

**ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

**ALLEGATO 1\_\_*Informativa per sistemi di videosorveglianza collegati alle centrali operative degli organi di polizia***



**TITOLARE: ASL SALERNO**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 il Titolare ASL SALERNO informa che in questa struttura è installato un impianto di videosorveglianza. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati - l dati personali raccolti sono trattati per motivi di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale. Modalità di trattamento dei dati - Il trattamento dei dati personali avviene mediante l'uso di n. telecamere, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La conservazione dei dati trattati avrà normalmente la durata di 24 ore, salvo le immagini comprovanti reati che vengono conservate per il periodo strettamente necessario a contestare i reati medesimi e definire l'eventuale contenzioso, La custodia delle riprese avverrà in locali protetti e non accessibili se non dal personale all'uopo preposto. L'impianto è gestito da incaricati opportunamente istruiti. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati - La comunicazione dei dati trattati, che avverrà, solo in presenza di reati penalmente perseguibili, sarà indirizzata agli organi giudiziari cui verrà sporta denuncia. Diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - La norma conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. Più precisamente l'interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Titolare del trattamento - Titolare del trattamento è ASL SALERNO cui all'art. 7 l'interessato potrà rivolgersi.



**ASL Salerno** **REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA**

Con il Provvedimento 8/04/2010 l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato nuove regole per i soggetti pubblici e privati che intendono installare telecamere di videosorveglianza.

Il nuovo provvedimento generale, che sostituisce quello emanato nel 2004, introduce importanti novità in considerazione:

* Dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità.
* Dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze, in particolare in materia di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l'uso di telecamere.

**FINALITA'**

La videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici:

* Protezione ed incolumità degli individui, per la sicurezza urbana, per l'accertamento o la repressione dei reati, per la razionalizzazione e il miglioramento dei servizi al pubblico.
* Protezione della proprietà
* Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge.
* Acquisizione di prove.

**PRINCIPI DA RISPETTARE**

**Liceità ->** sia per i soggetti pubblici (per lo svolgimento di funzioni istituzionali) che per i soggetti privati/enti pubblici economici.

**Necessità ->** comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali.

**Proporzionalità ->** nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

**PRINCIPI GENERALI**

* I cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli anche in caso di eventi e in occasioni di spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive, etc...).
* I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende, etc...) collegati alle forze di polizia richiedono uno specifico cartello informativo, sulla base del modello elaborato dal Garante.
* Le telecamere Installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

**SUPPORTO INFORMATIVA**

* II supporto deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti.
* Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.
* Può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

**INFORMATIVA**

L'informativa deve comunque rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito).

In ogni caso, il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

**DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale, riguardanti un fatto obiettivo.

Viceversa, l'interessato ha il diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

**CONSERVAZIONE**

* Le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino a un massimo di 24 ore, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
* Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.
* Per i Comuni e per la sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è limitato ai "7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza", fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
* Eventuali esigenze di allungamento della conservazione devono essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

**CANCELLAZIONE DELLE IMMAGINI**

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

**MISURE DI SICUREZZA**

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31e ss. del Codice).

Devono quindi essere adottate specifiche misure tecnologiche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dai titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

In considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza (in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite) e della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati, le misure minime di sicurezza possono variare anche significativamente. Ma alcune cose devono essere sempre rispettate:

* Devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Incaricati e Responsabili del trattamento devono avere credenziali di autenticazioni che permettono di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza.
* Laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e la conservazione delle immagini rilevate, è necessario limitare la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazioni.
* Bisogna provvedere alla cancellazione delle immagini, allo scadere dei termine previsto.
* Nel caso di interventi di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele per controllare che i soggetti preposti alle predette operazioni non accedano, anche se solo accidentalmente, alle immagini.
* Se si utilizzano apparati di ripresa digitali connessi alle rete informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo.
* La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.
* E' necessario nominare il Responsabile e gli Incaricati al trattamento dei dati raccolti con questi sistemi di videosorveglianza. Gli Incaricati avranno il compito di: accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo; utilizzare gli impianti; visualizzare le immagini ... Occorre, inoltre, individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo incaricato, distinguendo, ad esempio, coloro che sono unicamente abilitati a visualizzare le immagini, da coloro che possono anche effettuare, su esse, altre operazioni.

**SOGGETTI PUBBLICI**

Il soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento, possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi, soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

* **Sicurezza urbana:** i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non pub superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
* **Sistemi integrati:** per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di videosorveglianza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.
* **Sistemi intelligenti**; per i sistemi dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. motion detection) obbligatoria la verifica preliminare del Garante.
* **Violazioni ai Codice della Strada:** obbligatori i cartelli che segnalano sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa dei veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali Pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario dei veicolo.
* **Deposito rifiuti** lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole", per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati ed orario di deposito. Il sistema di videosorveglianza però, deve essere utilizzato solo se non risulta possibile, o se si riveli non efficace, il ricorso a strumenti di controllo alternativi.

**SOGGETTI PRIVATI ED ENTI ECONOMICI**

* T**rattamento oer fini esclusivamente personali:** si usano sistemi di videosorveglianza, ad esempio, per identificare coloro che entrano in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione). Ma si usano anche nei pressi di immobili privati o all'interno di condomini e loro pertinenze (posti auto e box). Per questo trattamento, è necessario garantire che l'angolo visuale delle riprese sia limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza; escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni).
* **Trattamento per fini diversi da quelli esclusivamente Personali:** è necessario il consenso dell'interessato, qualora possibile. Per la tipologia di raccolta fatta, la possibilità di acquisire il consenso risulta in realtà limitata, dunque è necessario pensare a un'idonea alternativa nell'ambito dei requisiti equipollenti del consenso. Il trattamento è lecito, pur senza consenso, se la rilevazione delle immagini è effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare, o di un terzo, attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.

**SETTORI SPECIFICI**

**Luoghi di lavoro:** le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli). E' vietato, quindi, installare il sistema per verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario d lavoro e lo correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge).

**Ospedali e luoghi di cura:** no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.

**Istituti scolastici** ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.

**Taxi;** le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida

**Trasporto Pubblico:** lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom).

**Tutela delle persone e delle proprietà:** contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro, ecc... , si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

**Web Cam o Camera-on-line:** a scopi promozionali-turistici o pubblicitari. Le attività di rilevazione di immagini devono avvenire con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.

**SISTEMI INTEGRATI**

In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si è incrementato il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché l'offerta dei servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori. Spesso, poi, le immagini così raccolte vengono anche inviate alle forze di polizia.

Esistono vari tipi di sistemi integrati:

* Gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi Titolari dei trattamento, i quasi utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In questo caso, i singoli Titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti e alle proprie finalità.
* Collegamento telematico di diversi Titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento da ogni Titolare, deve assumere il ruolo di coordinamento e gestione delle attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun Titolare.
* Collegamento di sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia: la cui attivazione deve essere resa nota agli interessati.

**SANZIONI**

L'inosservanza delle prescrizioni comporta:

* L'inutilizzabilità dei dati personali raccolti (art. 11, comma 2, del Codice).
* L'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento( art 143, comma 1, lett. c) del Codice); e analoghe decisioni adottate dall'autorità giudiziaria civile e penale
* L'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (artt. 161 e ss. del Codice)